SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1989

Presidenza del Presidente CARTA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto» **(1511)**, d'iniziativa dei deputati Bortolani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 6, 7
VERCESI *(DC), relatore alla Commissione* ... 6

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi» **(1513)**, d'iniziativa dei deputati Parlato; Sterpa; Stefanini ed altri; Lobianco ed altri; Torchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... 2, 4, 5 e *passim*
CASCIA *(PCI)* 5
CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 5
COVELLO *(DC), relatore alla Commissione Pag.* 2, 5
DIANA *(DC)* 6
MARGHERITI *(PCI)* 4
VERCESI *(DC)* 4

«Tutela della denominazione d'origine del "prosciutto di Parma"» **(1514)**, d'iniziativa dei deputati Borri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 7, 11, 16
DIANA *(DC)* 12
MARGHERITI *(PCI)* 13
MORA *(DC), relatore alla Commissione* 7, 16
VERCESI *(DC)* 16

«Tutela della denominazione d'origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto» **(1527)**, d'iniziativa del deputato Campagnoli, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 16, 18
VERCESI *(DC), relatore alla Commissione* ... 16

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi» (1513), d'iniziativa dei deputati Parlato; Sterpa; Stefanini ed altri; Lobianco ed altri; Torchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi», d'iniziativa dei deputati Parlato; Sterpa; Stefanini, Binelli, Montecchi, Toma, Poli, Barzanti, Nardone, Felissari e Petrocelli; Lobianco, Andreoni, Bruni Francesco, Bortolani, Campagnoli, Ciaffi, Cristofori, Lattanzio, Pellizzari, Rabino, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon e Zuech; Torchio, Martino, D'Alia e Rosini, approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Covello di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COVELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi senatori, prima di svolgere la relazione vorrei leggervi una mia riflessione di carattere giuridico, per poi fare una proposta operativa e in seguito andare avanti con l'*iter* del disegno di legge. Si tratta di un appunto che faccio ora distribuire in modo che ognuno lo possa seguire durante la mia lettura.

«Il disegno di legge n. 1513, approvato dalla Camera ed attualmente all'esame della Commissione agricoltura del Senato, prende le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 1984 con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, che prevedeva la conversione in affitto – entro 4 anni – dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria. La pronunzia di illegittimità colpì la disposizione in esame nella parte in cui prevede che – nel caso del proprietario concedente il quale sia imprenditore a titolo principale (ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153) o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa agricola – la conversione in affitto richiesta dal mezzadro o dal colono abbia luogo senza il consenso del concedente stesso. Nella motivazione la Corte precisò che, ovviamente, spetta al giudice accertare, di volta in volta, la concreta adeguatezza dell'attività svolta dal concedente – proprietario nella conduzione dell'impresa.

Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza ordinaria è già intervenuta al massimo livello, con la sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione del 20 febbraio 1988 n. 3947, a definire il concetto di «adeguato apporto del proprietario».

Secondo tale decisione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 138/84 (ossia quella avanti richiamata) l'«adeguato apporto» del proprietario, di per sè ostativo alla conversione in affitto della mezzadria e della colonia parziaria a norma dell'articolo 25 della legge n. 203 del 1982, in mancanza di accordo fra le parti, sussiste ogni qualvolta si accerti che il proprietario-concedente abbia adempiuto personalmente o a mezzo di propri rappresentanti i doveri inerenti alla condirezione dell'impresa mezzadrile. In sostanza la Cassazione ritiene che la *ratio* della pronunzia della Corte costituzionale consista nel non considerare meritevole di tutela il concedente allorchè il rapporto di mezzadria si sia trasformato – di fatto – in un vero e proprio rapporto di affitto ed il concedente sia diventato "un puro percettore di rendita"».

Ritornando, onorevoli colleghi, al disegno di legge n. 1513, va sottolineato che esso:

a) riapre per 6 mesi i termini per le richieste di conversione (articolo 1);

b) introduce la nuova ipotesi di esclusione della conversione sulla base dell'adeguato apporto dato dal concedente alla condirezione dell'impresa (articoli 2 e 3);

c) determina quattro condizioni tassative, che devono ricorrere congiuntamente, perchè si configuri l'adeguato apporto alla condirezione dell'impresa agricola (articolo 4);

d) disciplina l'opposizione del concedente alla conversione del contratto prevedendo che essa debba essere proposta, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla richiesta del concessionario (articolo 5);

e) regola la materia delle scorte (articolo 6);

f) amplia le ipotesi di durata decennale dei contratti associativi che non siano convertiti in affitto (articolo 7);

g) attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate agrarie le controversie in materia (articolo 8);

h) estende la nuova normativa a tutti i contratti agrari associativi in corso, anche se oggetto di controversie giudiziarie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato o con gli accordi previsti dall'articolo 45 della legge n. 203 del 1982 (articolo 9).

Da queste considerazioni che ho sintetizzato nell'appunto vorrei che scaturisse, onorevoli senatori, una vostra riflessione e vorrei che in proposito si interpellassero anche quei colleghi che abbiano determinati ruoli (io l'ho fatto con grande umiltà con il collega Elia).

Inoltre, in riferimento alle sollecitazioni che io come relatore ho avuto da alcuni settori produttivi e da alcune categorie professionali (anche il sottosegretario Cimino qui presente credo abbia avuto sollecitazioni di questo tipo) vorrei invitare cortesemente il Presidente a stabilire lo svolgimento, al più presto possibile, di un'indagine conoscitiva con l'audizione della Coldiretti, della Confcoltivatori, della Confagricoltura e dei sindacati, anche per trovare un momento di mediazione ed evitare una conflittualità o un contenzioso che sarebbe dannoso per gli interessi dell'economia nazionale in questo settore importante e vitale. Gli stessi sindacati mi hanno chiesto di essere ascoltati per un approfondimento ed un'accelerazione da dare al disegno di legge.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Covello.

Sulla proposta del collega relatore dichiaro aperto il dibattito.

MARGHERITI. A me pare che su questo disegno di legge le discussioni ed anche le audizioni e le consultazioni siano state ripetute, perchè questo è un disegno di legge che viene dalla precedente legislatura, è stato già approvato una volta dalla Camera dei deputati, è stato già discusso ed approvato, in un testo diverso rispetto a quello di fronte al quale ci troviamo, qui in Commissione agricoltura del Senato, è stato riapprovato dalla Camera dei deputati dopo una consultazione della Confagricoltura, della Coldiretti, della Confcoltivatori e dei sindacati; pertanto tutti questi elementi emersi anche dalla consultazione effettuata alla Camera dei deputati sono interamente presenti a tutti i membri della Commissione agricoltura del Senato che ovviamente hanno seguito l'*iter* del disegno di legge mentre era alla Camera dei deputati anche dai resoconti che ci sono regolarmente pervenuti.

Quindi, francamente, ricominciare anche in questo ramo del Parlamento la stessa prassi, risentire le stesse persone, mi pare un allungamento dei tempi inutile; e alla inutilità aggiungo la dannosità, perchè siamo di fronte – come qui il relatore ci ha detto – ad una recente sentenza della Corte di cassazione che ha dato il via alla conclusione, spesso però in negativo, delle vertenze in atto ormai da anni di fronte ai diversi tribunali di questo paese, inerenti la conversione del contratto associativo in contratto di affitto.

C'è dunque l'urgenza che è data dalla necessità di arrivare rapidamente ad una soluzione positiva del problema. Del resto noi riteniamo che il disegno di legge, nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, possa dare quelle definitive indicazioni necessarie a chi sul piano giudiziario deve occuparsi della materia e risolvere le vertenze in atto.

Sono quindi dell'opinione di non accogliere la richiesta avanzata dal relatore e di passare fin dalla prossima seduta alla discussione generale sulla base della puntuale e sintetica relazione del collega Covello ed all'esame degli articoli, così che al più presto si possa arrivare al varo definitivo del provvedimento. Credo sia questo quanto si attendono da noi la Confagricoltura, la Coldiretti, la Confcoltivatori ed i sindacati di settore perchè ciò consentirebbe di uscire da una situazione di conflittualità che non serve più a nessuno.

VERCESI. Al contrario io ritengo che la proposta avanzata dal relatore sia da accogliere. Il collega Covello, del resto, ci ha chiesto di procedere, cito una sua espressione, «rapidamente». La proposta che ci è stata rivolta non vuole dunque rinviare una decisione su questo provvedimento ma semplicemente sollecitare una consultazione che, sebbene sia già avvenuta alla Camera anche nelle passate legislature, a mio avviso si rende ugualmente necessaria. Mi sembra infatti importante che le organizzazioni a cui il collega Margheriti poc'anzi ha fatto riferimento siano coinvolte nella soluzione concreta e positiva del tema che ci troviamo a dibattere.

Sono dunque dell'avviso di ascoltare rapidamente alcune organizzazioni e lascerei al Presidente il compito di fissare le date perchè ciò

avvenga. Ritengo che senz'altro si tratti di un passaggio utile tanto più che potremmo approfittare di questo periodo anche per approfondire meglio l'aspetto costituzionale del problema tenendo come punto di riferimento la sentenza della Corte costituzionale ed il parere che la 1ª Commissione vorrà inviarci.

Concludo ribadendo che a mio avviso va accolta la proposta del relatore.

CASCIA. So benissimo che, a termine di Regolamento, sarà la Presidenza a decidere se procedere o meno all'audizione richiesta, da parte mia comunque desidero confermare la posizione contraria a che tale audizione avvenga. Poichè però mi è sembrato di capire che la maggioranza, o comunque la Democrazia cristiana, è invece orientata ad accogliere la proposta del relatore e siccome penso che la posizione della maggioranza rivesta per la Presidenza un peso maggiore di quello della opposizione, desidero raccomandare che l'eventuale audizione, se dovesse essere disposta, si risolva in una sola giornata nella prossima settimana.

COVELLO, *relatore alla Commissione.* Ho ascoltato quanto il senatore Margheriti ha detto a proposito di audizioni simili a quella da me sollecitata svoltesi nelle precedenti legislature, dovete però consentire a me e a chi come me per la prima volta fa parte di questa Commissione di ascoltare tale organismi. Ritengo peraltro, come proponeva il senatore Cascia, che potremmo svolgere l'audizione in una sola giornata evitando di perdere troppo tempo.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Naturalmente, mi rimetto alla decisione che la Presidenza vorrà assumere. Aggiungo solo che il Governo è molto interessato a che il disegno di legge in titolo sia definito al più presto.

PRESIDENTE. Le esigenze emerse sono apparentemente conflittuali, mi sembra però che nella sostanza possa trovarsi un punto di incontro. Mi rendo conto benissimo delle ragioni di urgenza che sono state sottolineate e le condivido totalmente, non può che essere così del resto quando si è in presenza di un contenzioso che coinvolge categorie ed interessi diversi. È evidente dunque che concludere e fare il punto della situazione sia interesse di tutti e che a noi spetti il compito di dare la certezza che le diverse parti in conflitto richiedono. Altrettanto rispettabile però è l'esigenza di approfondimento che ci prospettava il relatore. Come ho detto, penso però sia possibile contemperare queste due diverse esigenze predisponendo l'audizione in una sola giornata. Vi ricordo solo che, se decidiamo per l'audizione, dobbiamo sottoporre la nostra richiesta, sia pure con una motivazione d'urgenza, alla Presidenza del Senato affinchè ci autorizzi all'audizione stessa. Se la Commissione è d'accordo, pertanto, oggi stesso avvierò la procedura di richiesta precisando che con una sola seduta sentiremo le parti interessate. Poi potremo procedere all'esame di merito.

DIANA. Sono pienamente d'accordo con la sua proposta. Vorrei solo pregare i colleghi di considerare come questo disegno di legge

costituisca solo uno dei capitoli del più complesso e vasto problema dei contratti agrari, materia rispetto alla quale nella passata legislatura questa Commissione aveva già affrontato l'esame di un progetto di testo unico predisposto da un'apposita commissione istituita dal Ministero dell'agricoltura, e presieduta dal nostro maestro e collega senatore Medici. L'esame in questione non so per quale motivo – e probabilmente varrebbe la pena di riaprire il discorso – si era arenato mentre sarebbe bene affrontarlo, altrimenti giungeremmo a qualcosa che è ancora parziale e non esauriremmo quella conflittualità che qui è stata richiamata. Non è infatti solo sul tema oggi in discussione che la conflittualità o l'incertezza del diritto si sono manifestate, ma su tutta una materia vasta e complessa che forse nel testo unico potrebbe configurarsi con maggiore logica.

PRESIDENTE. Questa è un'altra ragione che va a favore di chi chiede la definizione urgente della materia oggi in discussione. Il testo unico infatti non ha potuto vedere la luce perchè mancava proprio la definizione dell'aspetto che oggi affrontiamo. Quindi questo è un altro motivo che ci induce a concludere rapidamente questo dibattito per riprendere e definire il lavoro che è già avviato e che, per la sua conclusione, attende l'approvazione di questa legge in vista di un testo unico che dia certezze in un campo aperto alle controversie.

Pertanto propongo di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione ad ascoltare i rappresentanti della Coldiretti, della Confagricoltura, della Confcoltivatori e dei sindacati CGIL, CISL e UIL. L'audizione verrà effettuata possibilmente in un'unica seduta con dei quesiti precisi che si reputino opportuni ai fini del dibattito del presente disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto» (1511), d'iniziativa dei deputati Bortolani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discusione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto», d'iniziativa dei deputati Bortolani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

Prego il senatore Vercesi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Per questo argomento chiedo il rinvio alla prossima seduta per svolgere la relazione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

«Tutela della denominazione d'origine del "prosciutto di Parma"» (1514), d'iniziativa dei deputati Borri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discusione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Tutela della denominazione d'origine del "prosciutto di Parma"», d'iniziativa dei deputati Borri, Duce, Ferrarini, Grilli, Mainardi e Fava, approvato dalla Camera dei deputati

Prego il senatore Mora di riferire sul disegno di legge.

MORA, *relatore alla Commissione*. Vorrei osservare preliminarmente che sono giunti all'attenzione della nostra Commissione per una eventuale approvazione alcuni disegni di legge che riguardano il riconoscimento (nel caso specifico di questa proposta la modifica della legge) delle denominazioni di origine di alcuni prodotti agricoli. La nostra preoccupazione è evidentemente duplice: da un lato assicurare per legge le caratteristiche generali e la provenienza da determinate zone ben delimitate, nonchè l'esistenza di caratteristiche qualitative rigorose e un sistema di tutela e di controlli che, seppur delegati agli organismi dei consorzi di tutela, hanno sempre caratteristiche pubblicistiche; dall'altro di garantire il consumatore che, all'acquisto di un certo prodotto, corrisponda tutta una serie di requisiti che ho testè elencati.

Mi sia consentito rilevare l'opportunità che tutte queste discussioni particolari avvengano nell'ambito di una legislazione-quadro della qualità dei prodotti agricoli, altrimenti rischiamo – come avremo occasione di vedere nell'esame dei singoli provvedimenti, tutti opportuni – di non avere dei punti di riferimento uguali per tutti. Avendo fatto parte del Comitato nazionale formaggi, organismo istituito presso il Ministero dell'agricoltura e che funziona egregiamente, ho assistito alla tendenza legittima e naturale dei produttori ad ottenere il riconoscimento di una denominazione di origine per un certo prodotto; qualche volta è difficile contrastare queste tendenze anche se non esistono tutti i requisiti che la Convenzione di Lisbona del 1958 ha stabilito per il riconoscimento delle denominazioni di origine.

Se non ci doteremo di una normativa-quadro c'è il rischio non dico di dover cedere a pressioni localistiche, ma di non operare legislativamente in modo uniforme.

I punti di riferimento cui dobbiamo mirare quali sono? L'argomento non sembri peregrino perchè la Comunità non ha un atteggiamento per noi molto tranquillo e sicuro in proposito. Sapete che a seguito di una serie di sentenze, che abbiamo avuto occasione di sentire citate anche nell'inchiesta sul settore agroalimentare, la Comunità non guarda con molta simpatia nè alla denominazione di origine nè a quella di provenienza, anche se alla prima guarda con minore preoccupazione e con una maggiore attenzione. Il timore della Comunità espresso chiaramente nelle sentenze è che attraverso questa legislazione restrittiva si voglia violare l'articolo 30 del Trattato di Roma e porre ostacoli surrettizi alla libera circolazione delle merci. All'interno della CEE non esiste una legislazione di difesa della denominazione di origine e ci muoviamo avendo come punti di riferimento la Convenzione di Stresa del 1951 (e i decreti applicativi) che però riguarda solo i formaggi

ed è una convenzione un po' in disarmo. Per l'Italia questa convenzione è stata importante, essa era stata fatta in modo illuminato individuando la linea di difesa dei nostri prodotti che meritavano la denominazione d'origine; gli svizzeri non si erano accorti dell'importanza di questa convenzione, tant'è che non misero nella Tabella A alcuni loro prodotti pure di grande prestigio che non ebbero adeguata difesa.

Siamo poi arrivati alla Convenzione di Lisbona del 1958 con una definizione delle denominazioni d'origine per prodotti dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato che abbiano una consistenza produttiva, un valore economico rilevanti per le zone interessate e abbiano conseguito nel tempo una considerevole notorietà usando la medesima denominazione. Questa mi pare tuttora una definizione insuperata che contiene in modo essenziale le connotazioni e le caratteristiche che un prodotto deve avere per fregiarsi nell'uso e ottenere il riconoscimento giuridico della denominazione d'origine.

Ripeto che nella Comunità vi sono state note sentenze – in particolare quella del 20 febbraio 1975 contro la Repubblica federale tedesca per una certa denominazione di vino – che con una coerenza che non ci ha fatto piacere hanno sempre scoraggiato e sanzionato negativamente la pretesa dei paesi per una tutela che andasse al di là del confine per le denominazioni di origine.

Tutto questo crea un grosso problema perchè potremmo trovarci in una situazione difficile se, pur facendo fino in fondo il nostro dovere – in una linea di politica agraria che mi sembra una delle poche che noi possiamo perseguire, cioè quella della difesa della qualità dei nostri prodotti (posto che nei prodotti di qualità noi abbiamo la possibilità di vincere la competizione con altri paesi) – non otteniamo in sede comunitaria una disciplina la quale vada sì nel senso di un riconoscimento delle legislazioni nazionali e non più in quello dell'armonizzazione delle legislazioni (che noi ritenevamo sino a qualche anno fa la politica da perseguire), ma anche nel senso della difesa delle denominazioni. È noto, infatti, il tentativo dell'Olanda nei confronti di un prodotto tipico com'è il formaggio «grana padano» di confondere le acque per poter avvantaggiarsi di quella denominazione per prodotti che venivano realizzati in Olanda. La questione è tariffaria, ma è evidente che è una trappola, perchè se esiste una questione tariffaria poi la questione della denominazione viene da sè.

In un settore merceologico come quello del formaggio è stata già presentata alla Comunità, alla Presidenza di turno, una proposta di difesa delle denominazioni di origine, da parte di cinque paesi. L'Italia è stata in questo caso la locomotiva di tale proposta (che io ho avuto l'onore di presentare non in quanto parlamentare ma a nome dei Consorzi di tutela francesi, italiani, spagnoli, portoghesi e greci) per la difesa delle denominazioni di origine dei formaggi che hanno ottenuto nel loro paese questo riconoscimento. Se questa proposta passasse sarebbe una conquista importante anche per altri prodotti, per ottenere anche in sede comunitaria il riconoscimento e la difesa delle denominazioni di origine ottenuti in sede nazionale.

Voi mi scuserete di questa introduzione che potrebbe sembrare non pertinente al tema che dobbiamo affrontare, ma in realtà se noi non considerassimo quello che poi succederà e che succede già ora in sede

comunitaria rischieremmo di produrre una legislazione molto restrittiva per i nostri produttori che poi si vanificherebbe nel momento in cui il mancato riconoscimento o la somiglianza delle denominazioni non dovessero consentire una difesa di questo patrimonio morale, ma anche materiale, che è frutto proprio della cultura, della volontà e della capacità dei nostri produttori agricoli.

Ribadisco l'esigenza di avere una normativa-quadro italiana nella quale si fissino alcuni punti; già provammo a farla nel 1973, ma potremmo riprovarci ora: una normativa-quadro molto semplice, molto essenziale alla quale fare riferimento ogni qualvolta poi scendiamo nel particolare.

E scendiamo nel particolare, in questo caso, per il prosciutto di Parma.

È un settore molto importante, quello del prosciutto di Parma, ed è un capitolo, nel quadro dei prodotti a denominazione di origine, di estrema importanza, che attraversa in questo momento una situazione di grave difficoltà in funzione di una superproduzione per la quale in altri settori si è cercato di ovviare con l'autodisciplina. Ma non è di questo che dobbiamo parlare oggi.

Il prosciutto di Parma ha cercato di ampliare i propri orizzonti di esportazione soprattutto nei confronti degli Stati Uniti; si è risolta positivamente la questione sanitaria che gli Stati Uniti avevano posto pregiudizialmente ed ora è cominciata la produzione con controlli di estremo rigore del prodotto per l'esportazione negli stessi Stati Uniti. Quindi è evidente la necessità di una legislazione la quale stabilisca in modo preciso i criteri di qualità per venire incontro anche ad esigenze non dico più rigorose delle nostre ma diversificate rispetto alle nostre, come, per esempio, quelle degli Stati Uniti.

Una cosa che differenzia questo disegno di legge da quello per il riconoscimento del prosciutto di Modena è che esiste già una legislazione per il prosciutto di Parma, che risale al 1970. I colleghi mi chiederanno forse perchè è stato predisposto questo disegno di legge e in che cosa si differenzia dalla legge esistente dal momento che, tutto sommato, sia pure con gli inevitabili inconvenienti che possono verificarsi in qualsiasi consorzio che peraltro assolva alla sua funzione, questa tutela già esiste e non viene inventata.

Quindi la prima domanda che io mi sono posto e che il Senato legittimamente può porre, alla quale darò poi una risposta, è se questo disegno di legge e tutta l'impostazione attraverso la quale si garantisce ai produttori, da un lato, e ai consumatori, dall'altro, la qualità e la genuinità del prosciutto di Parma corrispondono quanto meno alla Convenzione di Lisbona. Per me la risposta è positiva, perchè l'ultimo articolo di questo disegno di legge è abrogativo della legge del 1970; infatti l'articolo 24 dice: «È abrogata la legge 4 luglio 1970, n. 506». Quindi alla prima domanda credo di poter rispondere dicendo che questa normativa corrisponde ai princìpi generali della Convenzione di Lisbona.

In che cosa questo disegno di legge innova e quali sono le modifiche rispetto alla precedente normativa? Innanzi tutto all'articolo 1 viene ampliata la zona di produzione delle cosce fresche di suino perchè prima era possibile produrre prosciutto di Parma solo con le

cosce fresche di suini nati e allevati nell'Emilia Romagna, nel Veneto, nella Lombardia e nel Piemonte; ora questa delimitazione geografica viene cancellata e il disegno di legge al nostro esame dice che le cosce fresche possono essere ottenute da animali nati, allevati e macellati in tutto il territorio nazionale continentale, quindi escluse le isole. Quale può essere stata la ragione per cui i proponenti hanno ampliato questa zona territoriale? Evidentemente la constatazione di una certa uniformità nelle «procedure», nei risultati dell'allevamento che potevano far ritenere eccessivamente restrittiva la limitazione a quattro regioni, peraltro già allora non omogenee. Quindi, evidentemente si ritiene che l'elemento preponderante della tipizzazione del prodotto, la caratteristica fondamentale sia quella della stagionatura nella zona tipica di produzione.

Per chi non è al corrente dei misteriosi processi in base ai quali una zona può essere più o meno adatta di un'altra dirò che sono stati fatti degli studi da parte delle Camere di commercio interessate e che in base ad essi alcune zone all'interno della stessa provincia effettivamente sono risultate adatte o idonee per la stagionatura mentre altre non sono risultate altrettanto adatte. Questo fa parte degli altri aspetti del disegno di legge ed è il primo punto di differenziazione rispetto alla legge precedente. Ci si potrebbe domandare se l'estensione prevista, proprio sulla base di quel che dicevamo prima, toglie il carattere di denominazione di origine, ma se poniamo l'accento sull'aspetto della stagionatura come elemento caratterizzante della produzione finale del prosciutto di Parma, credo che si possa trovare subito la risposta.

L'articolo 6 del provvedimento introduce poi una novità che il legislatore degli anni '70 non era in grado di prevedere: lo sviluppo, cioè, della vendita del prodotto in preconfezione. Tutti sappiamo ormai infatti che uno dei canali, uno dei veicoli di commercializzazione del prodotto è proprio quello della preconfezione; ciò può piacere o no, la realtà resta però ugualmente questa. Allora è sorto il problema del sigillo. Come fa infatti il consumatore a riconoscere la provenienza di un prosciutto denominato «di Parma» quando il prodotto viene venduto in confezioni? Per garantire il consumatore, opportunamente, viene introdotta la possibilità di apporre in modo indelebile e inamovibile sulla confezione il sigillo, il marchio che caratterizza quel prodotto. Evidentemente il legislatore in questo caso non si è attardato nello stabilire le modalità relative, che saranno invece contenute nel regolamento che accompagnerà la legge o anche nei regolamenti consortili, a mio parere.

Ci sono poi altre modifiche di minor rilievo, ma il punto su cui volevo soffermarmi è un altro: a mio avviso ci si dilunga in modo anche eccessivo sul sistema dei controlli, dei divieti e delle sanzioni. In proposito vi chiedo di compiere insieme una riflessione, ed anche il Ministero dovrà aiutarci in questo, perchè a me sembra che alcune delle norme che vengono proposte possono essere contenute nello statuto, altre nel regolamento, mentre altre ancora costituiscono un approfondimento delle casistiche, anche in sede penale, che francamente non so se debbano trovare spazio nel disegno di legge.

C'è poi un argomento su cui non prendo posizione ma che sottopogo alla riflessione di tutti voi. Mentre per alcuni prodotti a

denominazione di origine le nomine connesse alla vigilanza sono di pertinenza di un solo Ministero, quello dell'agricoltura, che si occupa anche della produzione agroindustriale, in questo caso, forse per l'origine non strettamente agricola di questo prodotto, la sua tutela è affidata a tre Ministeri: al Ministero dell'industria, a quello dell'agricoltura e a quello della sanità. Possiamo immaginarne le conseguenze anche quando si dovrà procedere al rinnovo dei consiglieri!

Quindi, da qui la difficoltà che deriva dal mettere d'accordo tre Ministeri. Anche un problema semplicissimo, dunque, come quello della nomina di un consigliere rischia di produrre, come sta succedendo adesso, la paralisi del consorzio. Mi domando allora se non sia il caso di affidare al solo Ministero del'agricoltura, sentiti magari gli altri Ministeri, questa incombenza che come ho detto è abbastanza semplice. È un argomento che affido alla riflessione comune. Mi rendo conto che ogni volta che c'è di mezzo un prodotto agro alimentare si crea un problema inerente alla sanità e sorge l'interesse del competente Ministero. Resta il fatto però che il suo coinvolgimento si ha esclusivamente per alcuni prodotti e non per tutti gli altri. A mio avviso dunque è sufficiente il coinvolgimento del solo Ministero dell'agricoltura a cui non mancano le occasioni ed i momenti di collegamento con il Ministero della sanità. Per quanto poi riguarda il Ministero dell'industria desidero sottolineare, anche se non voglio certo mettere la questione su un piano terminologico, che viene definita industriale l'attività di trasformazione di un prodotto agricolo. Penso che la sfumatura non sfugga alla nostra Commissione la quale, oltre che dell'agricoltura, si occupa della produzione agro alimentare.

Per quanto poi concerne l'inserimento nella zona tipica di produzione di industrie insalubri c'è un'innovazione riguardante l'esigenza del parere preventivo del comitato regionale per l'inquinamento atmosferico. Nel provvedimento inoltre sono previste norme di esecuzione su cui non mi dilungo per non annoiare la Commissione in quanto sono argomenti piuttosto condivisibili.

Concludo affermando che sostanzialmente questo disegno di legge mi pare risponda alle esigenze che ho indicato all'inizio, ossia stabilire norme sicure per i produttori e garantire nello stesso tempo i consumatori senza discostarsi dai princìpi fondamentali internazionali.

Quando, poi, passeremo all'esame dei singoli articoli, potremmo approfondire alcuni aspetti e non ritengo che ciò comporterà dei tempi lunghi. Non sarebbe però male se procedessimo nell'esame di questo provvedimento solo dopo aver ascoltato le relazioni attinenti ai disegni di legge che hanno per oggetto la produzione del prosciutto di Modena e del prosciutto di San Daniele.

In questo modo potremmo verificare se esistono elementi di convergenza o di diversificazione rispetto ai punti fondamentali e, una volta verificato ciò, potremmo, almeno per questi tre prodotti, procedere secondo linee omogenee, senza correre il rischio di approvare disegni di legge che non trovano corrispettivi tra di loro.

Non ho altro da dire e vi ringrazio per la vostra attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Mora per la sua relazione molto elaborata e meditata e dichiaro aperta la discussione generale.

Ritengo che egli abbia posto un problema di natura generale alla cui soluzione siamo tutti interessati; mi riferisco alla elaborazione di una legge-quadro che non persegua solo il limitato fine di tutelare un valore economico, ma di presidiare una nuova fase, un nuovo momento anche culturale della ruralità nei quali il prodotto agricolo viene a dipendere dalla maestria e dalla professionalità di chi lo trasforma sotto il profilo qualitativo, cosa che ritengo corrisponda all'interesse di chi produce ma anche a quello ben più vasto dei consumatori. Il relatore non pone quindi un'esigenza di tipo particolare o corporativo ed è anche per questo motivo che ho accolto con molta attenzione gli spunti che egli ci ha offerto.

Prima di concludere vorrei sapere dal collega Mora se egli ritiene che l'approvazione dei disegni di legge concernenti il prosciutto di Parma, di Modena e di San Daniele sia compatibile con l'obiettivo che intendiamo perseguire, ossia di giungere ad una legge-quadro in cui collocare i prodotti dell'olivo, della vite, eccetera.

DIANA. Mi sembra che l'approccio del senatore Mora sia quello corretto. Non so se abbiamo bisogno di una legge-quadro, comunque abbiamo bisogno di indirizzi che siano comuni per le diverse denominazioni di origine sottoposte al nostro esame. Ne abbiamo avute in passato, ne abbiamo all'esame e ne avremo altre in avvenire. Nel momento in cui si aprirà il Mercato unico europeo ci sarà un nuovo approccio, perciò quello che sarà lecito fare in un paese della Comunità europea potrà essere lecitamente venduto e commercializzato negli altri paesi membri; quella delle denominazione di origine diventerà forse la tutela per alcune produzioni d'*élite* che abbiano particolari caratteristiche come essere state prodotte in determinate zone geografiche e corrispondere a una tradizione sia per quanto riguarda la produzione che il consumo.

Quindi questo è un aspetto importante e delicato che investe un po' tutta la nostra attività agroalimentare e il caso del prosciutto di Parma è semplicemente la punta dell'*iceberg*; tra l'altro è un settore per il quale esiste già una legge che risale al 1970 e quindi esiste già una tradizione e un mercato che apprezza questo prodotto, lo consuma da tempo e lo riconosce rispetto ad altri prodotti similari ma non uguali. Dunque il caso si presta proprio per definire alcuni criteri che vanno definiti alla luce di quella che è la giurisprudenza della CEE in materia.

Varrebbe la pena di tener conto del pronunciamento della sentenza del 20 febbraio 1975 in una causa che aveva visto convenuta la Repubblica federale tedesca per alcuni vini con una denominazione tipica purchè le uve fossero di produzione nazionale. In quella occasione la Repubblica federale tedesca fu condannata perchè la Corte di giustizia ritenne che il fatto che quei vini fossero prodotti almeno con una parte di uve indigene costituisse praticamente una violazione alle norme di libera circolazione dei prodotti ed equivaleva ad una restrizione qualitativa all'importazione di prodotti similari.

Questa sentenza dice che le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza per essere giuridicamente tutelate devono designare un prodotto proveniente da una zona geografica determinata e garantire non solo gli interessi dei produttori contro la concorrenza sleale, ma anche dei consumatori.

Le denominazioni d'origine raggiungono il loro specifico scopo solo se il prodotto possiede qualità e caratteristiche dovute al luogo di origine il quale, specialmente se si tratta di indicazioni di provenienza, deve imprimere al prodotto qualità e caratteristiche specifiche atte ad individuarlo. Una zona di provenienza definita in rapporto all'intero territorio nazionale - o in funzione di un criterio linguistico - non costituisce un ambito geografico nel senso considerato in precedenza, a cui ci si possa ricollegare in base alle indicazioni di provenienza.

È probabile che i proponenti di questi disegni di legge abbiano tenuto conto delle indicazioni di questa sentenza perchè, ad esempio, all'articolo 1 del disegno di legge sul prosciutto di Parma si dice che le cosce fresche devono provenire da suini nati nell'Italia continentale ad esclusione delle isole, per lo meno di una perchè la Sardegna per motivi sanitari non può esportare prodotti suini. Questa, però, mi sembra una indicazione geografica molto lata e difficilmente sostenibile; come si fa a dire che un suino allevato in una zona dell'Italia meridionale è diverso da quello allevato in Baviera o in Francia? Con una indicazione geografica così lata temo che andremo a metterci in contrasto con le norme della CEE anche se, poi, allo stesso articolo 1 si parla di una stagionatura nella zona tipica di produzione per un periodo minimo di tempo. Non so se il fatto che questi suini siano stagionati in una zona tipica possa essere un requisito sufficiente, se così fosse avrei qualche dubbio che il suino allevato in altre parti geografiche d'Europa, se stagionato nella zona tipica e lavorato con le stesse procedure, non possa essere chiamato ugualmente prosciutto di Parma.

Si tratta di un argomento di fondo sul quale bisognerà avere una linea direttrice perchè questa volta sono in discussione il prosciutto di Parma, quello di Modena, il salame di Varzi o altre produzioni, ma nelle leggi che andremo a fare non vorrei che creassimo dei meccanismi che poi ci procurino una condanna di fronte alla Corte di giustizia della Comunità; su questo argomento vale la pena di avere il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Sugli aspetti specifici si potrà discutere in altro momento (tra l'altro all'articolo 11 emerge che il Ministero competente è quello dell'industria, d'intesa con gli altri Ministeri, e su questo ho le stesse perplessità del senatore Mora), comunque l'argomento principale e centrale rimane quello prima citato, di una visione di carattere generale delle denominazioni di origine.

MARGHERITI. Molti produttori hanno capito che bisogna andare verso l'elevamento della qualità e la difesa del prodotto con una certa immagine verso il pubblico consumatore. Discuteremo a parte del Piano agricolo nazionale, ma questa mi pare comunque la scelta di fondo verso la quale si è quasi obbligati ad andare. Da qui la spinta a chiedere sempre nuove denominazioni d'origine per prodotti e marchi di qualità.

Quando siamo andati a fare la visita nelle Marche per quanto riguarda la produzione avicola abbiamo visto che essa, certo, era ancorata a una particolare area ma si chiedeva non una denominazione d'origine bensì un marchio di qualità che consentisse di riconoscere un determinato prodotto.

Ora, a me pare che si debba incentivare tutto questo, cercando di delegificare al massimo e di risolvere l'ingolfamento del Parlamento su questioni di questa natura, perchè, ripeto, se si va verso una ulteriore spinta alle richieste delle *lobbies* e se per ognuna delle *lobbies* il Parlamento deve realizzare una legge probabilmente non saremo neppure nelle condizioni di rispondere in tempi utili a queste richieste, a questa spinta che viene avanti anche in rapporto ad un appuntamento ormai vicino, quello di carattere europeo ed anche extraeuropeo (poi farò qualche esempio che credo i colleghi conoscano già).

Se ciò è vero, a me lascia perplesso il fatto che si discuta in contemporanea su singoli provvedimenti di riconoscimento di denominazioni di origine; non convince questo eccessivo spezzettamento di produzioni effettuate addirittura a distanze così ravvicinate, fra province confinanti, che hanno caratteristiche non voglio dire identiche ma quasi.

Inoltre nel disegno di legge inerente il prosciutto di Modena, di cui avremo modo di discutere, si delimita un'area, quella attorno al fiume Panaro, poi però, all'articolo 2, si stabilisce che i suini che forniscono le cosce sono quelli prodotti sul territorio nazionale: quindi c'è anche una contraddizione in termini.

Ripeto: non convince molto questo spezzettamento fra prosciutto di Parma e prosciutto di Modena, perchè rischia di non farsi riconoscere dal consumatore sul piano nazionale ed in particolare sul piano internazionale.

Quindi il rischio è quello di non soddisfare l'esigenza che è al fondo della proposta di legge, che è quella di favorire la presenza sui mercati in termini di qualità riconosciuta e garantita; penso sia utile una riflessione più di fondo sulla materia, da fare anche insieme ai produttori. Io non conosco il reale motivo di questa diversificazione, non so se esistono problemi dovuti per esempio al fatto che il Consorzio del prosciutto di Parma potrebbe sostenere che il suo prodotto è già conosciuto ed affermato e perciò non intenda essere disturbato da un eventuale allargamento: non conosco nulla in proposito, però mi pare ci sia un'incongruenza che sarebbe utile risolvere diversamente.

Peraltro nella misura in cui si propone la produzione dei suini sul territorio nazionale, esclusa la Sicilia e la Sardegna, diventa ancora più evidente questo elemento di confusione. È vero che nel disegno di legge sul prosciutto di Modena si dice anche che i suini devono essere di razza bianca mentre nel disegno di legge sul prosciutto di Parma non si specifica questo dato, però sembra utile riflettere un attimo sulla questione perchè, ripeto, nella spinta a cercare di fare meglio si deve evitare il rischio di fare peggio.

Per quanto attiene invece alla legge-quadro, come diranno anche i colleghi della mia parte politica, noi abbiamo presentato un disegno di legge che siamo disponibili a confrontare, per ogni utile positivo apporto.

Il punto di fondo è il collegamento con la zona di produzione, perchè se non c'è questo difficilmente si riesce, solo per altri aspetti, ad avere una caratteristica specifica attinente ad una denominazione di origine controllata: un marchio va bene, ma una denominazione di origine, come dice il termine stesso, è legata al territorio e non può che essere così altrimenti difficilmente si può sostenere la denominazione di origine controllata.

Credo sia utile esaminare tale questione sia per delegificare che per avere criteri conformi per tutte le denominazioni di origine controllate la cui specificità dev'essere varata con decreti ministeriali.

Credo che sia opportuno tenere conto non solo della sentenza di cui parlava il collega Diana; ho letto stamane, perchè ci è arrivata ieri, la proposta di direttiva comunitaria sulla etichettatura dei prodotti alimentari e mi pare sia occorra tener conto, già nel momento della regolamentazione, di come far riconoscere al cittadino che cosa davvero c'è dentro l'involucro, anche perchè si va sempre più verso un mercato del confezionato. Quindi, anche se non ho studiato bene la materia, mi pare sia bene tenere conto anche di questa questione.

Un'ultima cosa invece voglio dire sul problema dei controlli. Io mi rendo conto che, non avendo gli strumenti, nel momento in cui le denominazioni di origine controllate sono state richieste si sia ricorsi, per quanto riguarda i controlli, ad una delega ai consorzi, però questa è una soluzione che non mi ha mai convinto. Io sono dell'opinione che una produzione autorizzata con legge nazionale (per cui è lo Stato che si fa garante verso il cittadino consumatore, in Italia e all'estero, del fatto che quella produzione ha quei requisiti stabiliti dalla legge) debba essere garantita dallo Stato, perchè il discorso dei controllori-controllati non mi ha mai convinto e mi convince ancora meno di fronte a consorzi che prevedono il 50 per cento al proprio interno di produttori e di produzioni: cioè l'altro 50 per cento che non è associato può davvero ritenersi garantito da un controllo svolto da un soggetto privato, sia pure autorizzato dallo Stato a fare i controlli anche a chi non è associato? Io, cittadino non associato, mi posso sentire garantito sempre? Oppure questa è una spinta a doversi associare?

Questo è un problema che non è di poco conto, anzi è un problema anche di carattere costituzionale: io ritengo che nessuno possa essere obbligato ad associarsi ad alcuna associazione, neanche di carattere economico.

Allora io credo che lo Stato che garantisce il cittadino non associato deve garantirlo direttamente e che non può delegare un soggetto privato, che ha determinati specifici interessi da conseguire, a fare il controllore di se stesso e anche verso i terzi non associati.

Quindi, anche per evitare le cose di cui parlava prima il senatore Mora, la questione è quella che ho detto.

A me pare perciò, che tale questione debba essere affrontata sul piano più generale, e non all'interno di un singolo disegno di legge che peraltro modifica una legge e un disciplinare già esistenti e, come Commissione, dobbiamo far sì che il Ministero competente non prosegua più sulla vecchia strada.

Credo perciò che tale questione sia di rilievo anche per dare le necessarie garanzie in sede comunitaria, sulla oggettività dei controlli e la validità delle denominazioni di origine e perciò per poterne difendere i reali contenuti.

Io ho trovato – come credo anche molti di voi – in altri paesi, in particolare in Canada, che il prosciutto di Parma, prosciutto di Langhirano, prosciutto San Daniele, salame di Siena e parmigiano reggiano venivano tutti prodotti in quei luoghi. Quindi, lì si utilizzano tranquillamente denominazioni che in Italia noi tendiamo a difendere.

Se vogliamo impegnarci per raggiungere intese anche con questi paesi sulla difesa delle denominazioni dobbiamo dare oggettività alla nostra azione e impegnare il Ministero degli esteri su questa battaglia. Ci sono degli organismi internazionali appositi; andiamo a convenzioni e trattative con singoli Stati se quelle esistenti sul piano generale non servono e non bastano. I nomi di «Parma» e «Siena» non sono nomi di fantasia, ma di città chiaramente collocate geograficamente nel mondo, con prodotti che hanno una tipicità specifica e non possono essere riprodotti in altri paesi.

Mi pare perciò che la oggettività della garanzia e del controllo sia un punto importante da far valere e una posizione di forza nella possibile difesa delle nostre denominazioni di origine controllata.

MORA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi sembra opportuna una pausa di riflessione anche per consentirmi di valutare le osservazioni che sono state qui sollevate, per poter poi replicare.

VERCESI. Signor Presidente, anche a mio avviso è opportuno predisporre una normativa-quadro ai fini di eventuali riconoscimenti. Devo altresì ricordare che il dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, durante il quale sono stati approvati i disegni di legge oggi al nostro esame, sostanzialmente è stato molto simile a quello che si è svolto in questa sede, cioè anche lì è sorto il problema se andare avanti, oppure aspettare una normativa-quadro e che cosa fare nel frattempo. È prevalsa la tesi di andare avanti; è rimasto bloccato soltanto un provvedimento che riguardava l'olio d'oliva perchè è *in itinere* – e ce lo ha ricordato anche il Sottosegretario – un provvedimento comunitario.

Concordo anche con quanti hanno detto che è necessario riportare in capo al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la competenza di tutto ciò. A questo proposito, signor Presidente, noi abbiamo una proposta concernente la pasta alimentare che è stata assegnata, se non erro, alla Commissione industria. Forse sarebbe il caso di vedere se riusciamo a recuperare alla nostra Commissione questo disegno di legge particolare.

PRESIDENTE. Dal momento che è stata proposta una pausa di riflessione, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Tutela della denominazione d'origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto» (1527), d'iniziativa del deputato Campagnoli, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Tutela della denominazione d'origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto» di iniziativa del deputato Campagnoli, approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Vercesi di riferire alla Commissione.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1527, già approvato dalla Camera all'unanimità, sostanzialmente si inserisce nel dibattito che abbiamo svolto poc'anzi.

Si tratta di una zona geograficamente definita nell'Oltrepo pavese con l'elenco dei comuni fatto dall'articolo 1 di tale provvedimento nel quale già tradizionalmente vi è un tipo di salame noto e sufficientemente valorizzato.

L'obiettivo del disegno di legge al nostro esame è di valorizzare un prodotto tipico anche nel momento in cui le vicende del mercato unico potrebbero creare al nostro paese qualche problema.

Nel disegno di legge vengono indicate le carni che possono essere utilizzate per produrre questo salame che dovrebbe avere la qualifica di «salame di Varzi».

La zona dove avviene questa lavorazione e dove oggettivamente da tempo questo tipo di salame è stato prodotto ed è noto – in modo particolare in Lombardia – è prettamente collinare-montana.

Vi è poi un riferimento anche agli allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia nonchè agli allevamenti situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza.

Si stabilisce poi il periodo di finissaggio per il prodotto che deve essere lavorato e si indica in tre mesi sostanzialmente precedenti alla macellazione il periodo di alimentazione particolare. Deve trattarsi di animali che devono avere un peso minimo di 150 chilogrammi.

Tutto sommato, i prodotti di prosciutto e salami che vengono lavorati nel nostro paese derivano da suino da carne diverso da quello che si produce in altri paesi. Ecco perchè forse potremmo avere una maggiore possibilità di minori ostacoli nei confronti della comunità economica europea per la sentenza giustamente e correttamente ricordata dal collega Diana.

L'articolo 3 stabilisce i tagli di carne che possono essere impiegati per la produzione di questi salami e sono: spalla, coscia, lonza, filetto, coppa opportunamente snervata, pancettoni convenientemente mondati in gran parte per problemi di grasso.

Inoltre, si quantifica il grasso da impiegare che deve essere quello prodotto dal guanciale, dalla testata di spalla, dal culatello e lardello con esclusione dell'uso di carne congelata o comunque conservata. Quindi, si evitano mescolamenti di materie prime esterne ed estranee alla produzione del suino.

Inoltre si precisa quale deve essere la resa in pasta di salame, si fa rapporto tra carne e grasso presenti nell'impasto, si stabilisce sostanziamente anche l'impiego di uno stampo con fori da 12 millimetri per avere la grana della carne e del grasso di una misura tale da essere adeguata al prodotto che si vuole realizzare, si prevede poi il budello per l'insaccamento, anzichè un prodotto di nylon o di altro materiale.

Per l'asciugatura e la stagionatura, il disegno di legge stabilisce poi che il periodo vari in funzione della pezzatura del prodotto, come è indicato nell'articolo 5, dove si va a precisare, in relazione anche al peso del salame, i giorni che devono essere impiegati per ottenere il prodotto richiesto.

Per quanto riguarda il contrassegno e il sigillo, ugualmente a quanto avviene per gli altri prodotti che abbiamo esaminato, si prevede l'obbligo di assoggettamento al controllo e la vigilanza del consorzio. Anche in questo caso le considerazioni del collega Margheriti debbono

essere attentamente valutate perchè le normative sono uguali per gli altri disegni di legge, per il prosciutto di Parma, su cui lungamente si è soffermato stamattina il senatore Mora, o per quello di Modena di cui mi occuperò io per la relazione.

Sono personalmente convinto - e arrivo alla conclusione - che a parte gli aggiustamenti e le modifiche che si renderanno necessari, noi non abbiamo interesse e convenienza ad aspettare una normativa quadro perchè ciò richiederà tempi più lunghi di quanto l'esigenza comporta. L'approvazione di questo testo, così come ci è pervenuto, oppure con le modifiche che vorremo apportare, diventerà sostanzialmente uno sprone per noi e per la Camera dei deputati per varare la normativa quadro che è stata richiesta e dare competenza al Ministro per successive eventuali proposte operative che dovessero essere avanzate. L'approvazione di questo disegno di legge di fatto apre una strada che secondo me va seguita, se vogliamo tutelare e difendere la nostra produzione tipica, rispettando ovviamente le norme comunitarie ma cercando nello stesso tempo all'interno di esse quegli spazi che ci consentano un'azione di valorizzazione.

Evidentemente, una volta approvato il disegno di legge in titolo, il Consorzio e i produttori associati dovranno anche sviluppare un'azione di sponsorizzazione e lancio della produzione avvalendosi anche della qualifica e del riconoscimento legislativo, stanziando a questo proposito i fondi necessari per un'azione di *marketing* che faccia conoscere al meglio questo prodotto. Ciò darà certamente vantaggio ai produttori ed al settore agroalimentare. In questo caso specifico a noi però interessa di più il nostro settore di produzione agricola che problemi ne ha da vendere. Se riusciremo a valorizzare prodotti tipici e settori fondamentali della produzione, ricordo per tutti l'olio d'oliva, faremo una cosa molto importante. Dobbiamo farci carico di garantire una prospettiva a quei produttori che svolgono un'attività difficile in un momento difficile e non solo a causa dell'imminente apertura del mercato unico. Anche da qui deriva l'urgenza di arrivare ad un'approvazione rapida del provvedimento.

PRESIDENTE. Anche per questo disegno di legge dovremo sollecitare i pareri richiesti. Intanto ci aggiorniamo ad una data da stabilirsi non appena conosceremo il programma generale dei lavori del Senato.

I lavori terminano alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI